Cassazione civile sez. trib., 19/11/2024, n. 29754

(omissis)

#### **RILEVATO CHE:**

- 1. La â??UBI Leasing Spaâ?• ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 28 febbraio 2017, n. 912/13/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto lâ??impugnazione di avviso di accertamento n. (OMISSIS) per rettifica di classamento (dalla categoria D/10 alla categoria D/1) a seguito di procedura â??DOCFAâ?• in base a dichiarazione di variazione del 26 luglio 2012, con riguardo ad un impianto fotovoltaico sito in V alla Strada (â?¦), esteso mq. 11.460, dotato di potenza complessiva per Kw 197,16 (entro il limite fissato in Kw 200 dalla circolare emanata dallâ??Agenzia delle Entrate il 6 luglio 2009, n. 32/E) e censito in catasto con la particella (â?¦) del folio (â?¦), del quale essa era proprietaria superficiaria (a seguito della costruzione fattane dalla â??Agrisolare Uno Srlâ?•, in qualità di proprietaria del suolo gravato dal diritto di superficie a favore della â??UBI Leasing Spaâ?•) ha accolto lâ??appello proposto in via principale dallâ??Agenzia delle Entrate ed ha rigettato lâ??appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo lâ??8 febbraio 2016, n. 115/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
- **2**. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure â?? che aveva accolto il ricorso originario â?? sul presupposto che lâ??impianto fotovoltaico appartenesse in proprietà superficiaria a soggetto non esercente impresa agricola e, pertanto, non potesse avere le caratteristiche della ruralità .
- 3. Lâ?? Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
- 4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. Il ricorso Ã" affidato a tre motivi.

Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogare allâ??ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, esaminando in via prioritaria il terzo motivo per la diretta attinenza alla forma dellâ??atto impositivo, essendo assorbente il suo eventuale accoglimento di

ogni contestazione inerente al rapporto tributario.

- 2. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 52, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che lâ??avviso di accertamento con rettifica di classamento fosse munito di adeguata motivazione, essendo stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per la rettifica della categoria da D/10 a D/1.
- **2.1** Il suddetto motivo Ã" inammissibile e, comunque, infondato.
- **2.2** Anzitutto, il mezzo Ã" carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dellâ??atto impositivo, di cui si lamenta lâ??inadeguatezza per la carente esposizione dei â??presupposti di fattoâ?• e delle â??ragioni giuridicheâ?• che hanno determinato la decisione dellâ??amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 2.3 Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dallâ??art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruitA del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento â?? il quale non Ã" atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimitA della??atto stesso a?? A" necessario, a pena di inammissibilitA, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruitA esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6 â?? 5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5, 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non Ã" altrimenti possibile per il giudice di legittimitA verificare la corrispondenza di contenuto dellâ??atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attivitÃ nomofilattica (Cass., Sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2019, n. 28570).
- **2.4** Ad ogni modo, Ã" incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che lâ??atto impositivo in contestazione riviene da dichiarazione di variazione (ex artt. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dallâ??art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che Ã" stata presentata secondo la procedura (c.d. â??DOCFAâ?•) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

- **2.5** Come Ã" noto, in tema di classamento di immobili, qualora lâ??attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura â??DOCFAâ?•, lâ??obbligo di motivazione del relativo avviso Ã" soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dallâ??amministrazione finanziaria e lâ??eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare lâ??oggetto dellâ??eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6 â?? 5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6 â?? 5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9127).
- **2.6** La fattispecie in disanima Ã" chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dallâ??amministrazione finanziaria con riferimento allâ??attribuzione della diversa categoria al fabbricato; per cui, Ã" possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dallâ??amministrazione finanziaria nellâ??ambito della procedura â??DOCFAâ?• derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, lâ??amministrazione finanziaria dallâ??onere di formulare una motivazione più particolareggiata per lâ??atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse allâ??esito dellâ??accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104).
- **2.7** Nel caso di specie, secondo lâ??accertamento fattone dal giudice di appello, lâ??avviso di accertamento con rettifica di classamento â?? riveniente da procedura â??DOCFAâ?• â?? contiene tutti gli elementi descrittivi e valutativi, idonei a porre in grado la contribuente di adeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa; si legge, infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, che â??lâ??atto contiene tutti gli elementi idonei a rappresentare lâ??iter motivazionale che ha portato alla decisione dellâ??amministrazione finanziariaâ?•.
- 3. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã' stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione allâ??art. 360, primo coma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che lâ??impianto fotovoltaico apparteneva in proprietà superficiaria alla â??UBI Leasing Spaâ?•, la quale aveva

acquistato in origine il diritto di superficie sul terreno sottostante a garanzia della concessione in leasing della??edificando impianto fotovoltaico alla â??Agrisolare Uno Srlâ?•, la quale era la proprietaria del terreno sottostante, per cui tale impianto era destinato a servizio dellâ??impresa agricola esercitata dalla â??Agrisolare Uno Srlâ?• sul medesimo terreno; tanto comportava che, in caso di leasing, i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della â??ruralità â?• dovessero essere verificati in relazione ai soggetti utilizzatori dei fabbricati ai sensi dellâ??art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

- 4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 2135 cod. civ., 32 e 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in relazione allâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: â??Lâ??appello dellâ?? Agenzia delle Entrate A "fondato. Infatti, ai sensi dellâ?? articolo 1, comma 369, della legge numero 296/2006, per essere considerata produttiva di reddito agrario, con i connessi benefici fiscali relativi al classamento immobiliare la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche deve essere effettuata da produttori agricoli. PerciÃ<sup>2</sup>, ai fini del beneficio in questione, questi ultimi devono direttamente effettuare la produzione di energia elettrica e non essere solo utilizzatori dellâ??energia prodotta, come nel caso di specie. Infatti, lâ??impianto fotovoltaico di cui si discute Ã" di proprietà della società appellata che, pacificamente, non esercita unâ??impresa agricola ed ha costruito lâ??impianto a seguito della??acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietA della societA agricola Agrisolare Uno Srl alla quale A" stato concesso in leasing lâ??impiantoâ?•; cosA¬ non tenendo conto: a) che la produzione di energia elettrica mediante lâ??impianto fotovoltaico costituiva â??attivitÃ connessaâ?• allâ??attività agricola esercitata dalla â??Agrisolare Uno Srlâ?•; b) che questâ??ultima era imprenditore agricolo; c) che la produzione e la cessione di energia elettrica mediante lâ??impianto fotovoltaico generavano reddito agrario in capo alla â??Agrisolare Uno Srlâ?•; d) lâ??impianto fotovoltaico costituiva fabbricato rurale.
- **5**. I suddetti motivi â?? la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della â??ruralità â?• allâ??impianto fotovoltaico â?? sono fondati.
- **5.1** Seppure ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, questa Corte ha recentemente affermato il principio che gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti Ã" tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando lâ??astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2024, n. 6480), sul presupposto che: â??La messa in opera di un

impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa lâ??integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso Ã" impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dellâ??ancoraggio al suolo e lâ??esportabilità non può in alcun modo comportare unâ??alterazione dellâ??originaria funzionalità â?•.

- 5.2 Secondo lâ??iter argomentativo del richiamato arresto: â??In particolare, ferma restando la qualificabilitA in termini immobiliari della struttura di sostegno (trattandosi di un manufatto che, anche a non volerlo far rientrare nellâ??ambito delle â??altre costruzioniâ?•, rientra senzâ??altro nel novero di â??tutto ciò che (â?¦) artificialmente Ã" incorporato al suoloâ?•), Ã" stato osservato condivisibilmente in dottrina che in simili ipotesi anche il singolo pannello fotovoltaico, dopo essere stato imbullonato o incastrato nella struttura di sostegno, â??assume senza dubbio una natura immobiliare per essere parte componente di un bene immobile, tanto quanto le turbine della centrale elettrica (così come divengono parte di un edificio gli infissi destinati a servire da porte e finestre: pur essi erano mobili prima di essere montati) â?•. (â?|) Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura della??art. 812 cod. civ. sopra prospettata, in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata â?? al di là della conservazione o meno della sua individualitA fisica a seguito della??immobilizzazione a?? essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo il pannello â??immobilizzatoâ?• la propria identitĂ reale (nel senso che, rispetto allâ??immobile cui Ă" unito, rimane unâ??entitĂ oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suo ancoraggio alla struttura di sostegno nellà??ambito di un parco fotovoltaico, ne modifica la considerazione giuridica. Né rileva ad escludere lâ??immobilizzazione la sua reversibilitÃ, legata allâ??agevole spostamento o rimozione dei moduli fotovoltaici. (â?|) Ciò che rileva, infatti, come si Ã" già detto, Ã" la funzione di un dato bene in quanto collocato in un dato contesto spaziale (e cioÃ" in connessione con il suolo)â?•.
- **5.3** Tali conclusioni sono coerenti con le indicazioni offerte dalla risoluzione emanata dallâ??Agenzia del Territorio il 6 novembre 2008, n. 3, secondo cui â??le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria â??D/1 â?? opificiâ?•e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettricheâ?•, nonché dalla nota resa dallâ??Agenzia del Territorio il 22 giugno 2012, n. 31892, secondo cui â??gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria â??D/1 â?? opificiâ?• e che nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito allâ??epoca censuaria 1988 â?? 89, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di â??opificioâ?•â?•, con lâ??ulteriore precisazione che, â??ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale

funzionalitĂ e senza antieconomici interventi di adattamentoâ?•.

Analoghe indicazioni sono state date anche con la circolare emanata dallâ?? Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013, n. 36/E.

- **5.4** Venendo al caso di specie, la questione controversa attiene al riconoscimento della  $\hat{a}$ ??ruralit $\tilde{A}$   $\hat{a}$ ?• (con la conseguente attribuzione della classificazione in categoria D/10) ad un impianto fotovoltaico, di cui una societ $\tilde{A}$  di leasing sia divenuta proprietaria superficiaria, in conseguenza della cessione in suo favore del diritto di superficie sul terreno sottostante (ove, cio $\tilde{A}$ ", il suddetto impianto  $\tilde{A}$ " stato successivamente costruito), la cui propriet $\tilde{A}$  spetti ad una societ $\tilde{A}$  esercente l $\hat{a}$ ??attivit $\tilde{A}$  agricola.
- **5.5** A tal proposito, lâ??art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che â??(â?!) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dellâ??articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (â?!)â?•.
- **5.6** Si rammenta che, nel dichiarare lâ??infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellâ??art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo anteriore alle modifiche apportate dallâ??art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dallâ??art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dellâ??art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in riferimento agli artt. 2,3 e 53 Cost., il giudice delle leggi (Corte Cost., 24 aprile 2015, n. 66) ha opportunamente precisato che: â??Il legislatore si preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attivitA connesse, ricorrendo al principio della â??prevalenzaâ?• dellâ??attività propriamente agricola nellâ??economia complessiva dellâ??impresa. E questa condizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte le attivitA connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per questâ??ultima non vi Ã" una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dallâ??art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004, Ã" lâ??art. 2135 del codice civile. Ã? la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: â??le attivitÃ, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallâ??allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lâ??utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dellâ??azienda normalmente impiegate nellâ??attività agricola esercitata (â?|). Ebbene, lâ??attività di cui Ã" questione Ã" appunto da qualificarsi come â??attività diretta alla fornitura di beniâ?• e, quindi,

per essa vale il requisito della â??utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dellâ??azienda normalmente impiegate nellâ??attività agricolaâ?•. In particolare, quello che qui viene in evidenza Ã" il fondo, quale â??risorsaâ?• primaria dellâ??impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare â??normalmente impiegataâ?• nellâ??attività agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed Ã" coerente con la ratio dellâ??intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per lâ??impresa agricola pur in presenza dellâ??esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricolaâ?•.

- 5.7 Con riferimento agli impianti fotovoltaici, al fine di rispettare la ratio della norma appena citata, la circolare emanata dallâ?? Agenzia delle Entrate il 6 luglio 2009, n. 32/E (al pari della nota resa dallâ?? Agenzia del Territorio il 22 giugno 2012, n. 31892), ha individuato specifici criteri di connessione con lâ??attività agricola svolta sul fondo, chiarendo che: â??Si tratta, dunque, di unâ??attività connessa â??atipicaâ?• in quanto il suo svolgimento non richiede allâ??imprenditore agricolo lâ??impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Tale produzione prescinde, infatti, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dalla??allevamento di animali; ciÃ<sup>2</sup> nonostante, trattandosi di attività agricola â??connessaâ?• presuppone, comunque, un collegamento con lâ??attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di unâ??azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dellâ??imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilitÃ, devono essere condotti dallâ??imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso Comune ove Ã" sito il parco fotovoltaico, ovvero in Comuni confinanti. Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessario individuare specifici criteri di â??connessioneâ?• con lâ??attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attivitA prive di un significativo rapporto con lâ??attività agricola stessaâ?•.
- **5.8** Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa, la nota indirizzata allâ??Agenzia delle Entrate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 27 luglio 2008, n. 3896, ha precisato (par. 4) che: â??1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa allâ??attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa allâ??attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dallâ??articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume dâ??affari derivante dellâ??attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume dâ??affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) â??entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza

installata eccedente il limite dei 200 KW, lâ??imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per lâ??attività agricolaâ?•.

- 5.9 Secondo la nota resa dallâ?? Agenzia del Territorio il 22 giugno 2012, n. 31892: â?? In coerenza con i principi finora esposti, quindi, agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralitA. Si deve, cioA", accertare, in sintesi che: â?¢ lâ??azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola; â?¢ lâ??energia sia prodotta dallâ??imprenditore agricolo, nellâ??ambito dellâ??azienda agricola; â?¢ lâ??impianto fotovoltaico sia posto nel Comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi; â?¢ almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al paragrafo 4 della citata circolare n. 32 del 2009, sia soddisfattoâ?•; di qui la conclusione che â??agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralit\( \tilde{A} \), nel caso in cui ricorra lâ??obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249),  $\tilde{A}$ " attribuita la categoria  $\hat{a}$ ??D/10  $\hat{a}$ ?? fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivit $\tilde{A}$ agricoleâ?•, introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassiâ?•.
- **5.10** Analogamente, secondo la circolare emanata dallâ?? Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013, n. 36/E: â?? Agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralità . Si deve, cioÃ", accertare, in sintesi: â?¢ che esista lâ?? azienda agricola, ossia che si riscontri la presenza di terreni e fabbricati che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola. Lâ?? esistenza dellâ?? azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dallâ?? art. 9, comma 3, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 5574, presuppone che il fondo deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (fatta eccezione per alcune fattispecie, in relazione alle quali tale limite Ã" ridotto a 3.000 metri quadrati), fermo restando che le particelle interessate debbono essere iscritte al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; â?¢ che sia soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del citato paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009â?•.
- **5.11** Tale ragionamento  $\tilde{A}$ " destinato a valere anche nel caso in cui lâ??imprenditore agricolo non sia proprietario, ma mero utilizzatore dellâ??impianto fotovoltaico in forza di un contratto di leasing, purch $\tilde{A}$ © lâ??energia elettrica prodotta da questâ??ultimo sia destinata a supportare lâ??attivit $\tilde{A}$  agricola esercitata sul medesimo terreno in cui lâ??impianto fotovoltaico  $\tilde{A}$ " stato installato ovvero in un terreno limitrofo ad esso, essendo sufficiente la disponibilit $\tilde{A}$  a qualsivoglia titolo (non solo dominicale) del suddetto manufatto.

Difatti, non Ã" necessaria lâ??identità soggettiva tra utilizzatore e proprietario del fabbricato strumentale allâ??attività agricola ai fini del riconoscimento della â??ruralità â?• in catasto, fermo restando che lâ??utilizzatore sia imprenditore agricolo. Invero lâ??art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, anche alla luce delle direttive impartite con la circolare emanata dallâ?? Agenzia del Territorio il 15 giugno 2007, n. 7, consente che lâ??imprenditore agricolo o la società agricola (ex art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, sulla base dellâ??art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un terreno avente superficie non inferiore mq. 10.000 e censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, detenga sulla base di un â??titolo idoneoâ?• un fabbricato strumentale alle attività agricole ai sensi dellâ??art. 32, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tra le quali, la lett. c individua â??le attività indicate dallâ??art. 2135, terzo comma, cod. civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dalla??allevamento di animalia?•), su cui un terzo sia titolare della proprietA o di altro diritto reale di godimento, puÃ<sup>2</sup> ottenere il riconoscimento della â??ruralità â?• del predetto fabbricato agli effetti fiscali.

**5.12** Su tali premesse, Ã" evidente che la sentenza impugnata ha contravvenuto ai principi enunciati, argomentando che, â??ai fini del beneficio in questione, questi ultimi (cioÃ", i produttori agricoli) devono direttamente effettuare la produzione di energia elettrica e non essere solo utilizzatori dellâ??energia prodotta, come nel caso di specieâ?•, giacché â??lâ??impianto fotovoltaico di cui si discute Ã" di proprietà della società appellata che, pacificamente non esercita unâ??impresa agricola ed ha costruito lâ??impianto a seguito dellâ??acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietà della società agricola Agrisolare Uno Srl alla quale Ã" stato concesso in leasing lâ??impiantoâ?•.

In tal modo, però, sulla scorta di una distorta esegesi della disciplina normativa, oltre che di una manifesta confusione tra lâ??imputabilità della produzione di energia elettrica (che, nella specie, deve essere ascritta alla â??Agrisolare Uno Srlâ?•, proprio in qualità di utilizzatore dellâ??impianto fotovoltaico in base al contratto di leasing) e la titolarità della proprietà (superficiaria) sullâ??impianto fotovoltaico (che, nella specie, spetta alla â??UBI Leasing Spaâ?•, in forza della concessione del diritto di superficie con termine venticinquennale â?? per effetto dellâ??installazione fattane dalla â??Agrisolare Uno Srlâ?• â?? su un terreno compreso nellâ??azienda agricola, ai sensi dellâ??art. 952, primo comma, cod. civ.), il giudice di appello si Ã" astenuto da ogni accertamento in ordine alla sussistenza del requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della â??ruralità â?• (e lâ??attribuzione della categoria D/10) allâ??impianto fotovoltaico in questione.

**6**. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonch $\tilde{A}$ © l $\hat{a}$ ??inammissibilit $\tilde{A}$  /infondatezza del terzo

motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dellâ??art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità .

7. Nellâ??accertamento demandatogli, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: â??In materia di catasto, lâ??impianto fotovoltaico insistente su un terreno agricolo e concorrente allo svolgimento dellâ??attività agricola, secondo la previsione dellâ??art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (e successive modificazioni ed integrazioni), in linea con lâ??interpretazione datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 24 aprile 2015, anche nel caso in cui lâ??imprenditore agricolo (individuale o collettivo) non ne sia proprietario, ma mero utilizzatore (lessee) in base a contratto di locazione finanziaria (leasing), deve essere classato â?? in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dallâ??art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 â?? come fabbricato rurale strumentale (con la conseguente attribuzione della categoria D/10) allâ??esito di procedura â??DOCFAâ?•, giacché la produzione di energia fotovoltaica, che deve essere sempre imputabile allâ??imprenditore agricolo (individuale o collettivo), se normalmente impiegata (con lâ??utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nellâ??attività agricola, costituisce attività connessa ai sensi dellâ??art. 2135, terzo comma, cod. civ.â?•

# P.Q.M.

#### La Corte

accoglie il primo motivo ed il secondo motivo, rigetta il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimit\( \tilde{A} \) .

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2024.

## Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Un impianto fotovoltaico su terreno agricolo, utilizzato per l'attivit $\tilde{A}$  agricola,  $pu\tilde{A}^2$  essere classificato come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10) anche se l'imprenditore agricolo ne  $\tilde{A}$ " il mero utilizzatore (in leasing) e non il proprietario, purch $\tilde{A}$ © sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito nella legge n. 133/1994, in quanto la produzione di energia fotovoltaica, imputabile all'imprenditore agricolo e normalmente impiegata nell'attivit $\tilde{A}$  agricola, costituisce attivit $\tilde{A}$  connessa ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ.. Supporto Alla Lettura:

### **CATASTO**

Il catasto Ã" un registro pubblico che contiene informazioni su tutti i beni immobili di un territorio. Si configura come un archivio dettagliato di tutte le proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private, che si trovano in un determinato Comune, o in una provincia. Eâ?? diviso in due categorie: â?? catasto dei terreni: elenco dei terreni agricoli e dei terreni non edificati; â?? catasto dei fabbricati (o catasto edilizio): elenco dei fabbricati siano essi ad uso industriale, commerciale o civile. La funzione del catasto Ã" effettuare il censimento dei beni immobili finalizzato allâ??accertamento delle caratteristiche tecnico-economiche degli stessi e alla registrazione di eventuali cambiamenti. A motivare il censimento e la raccolta di informazioni câ??Ã" uno scopo di duplice natura:

- 1. lo *scopo fiscale*, in quanto il censimento al catasto permette di gettare le basi per lâ??imposizione fiscale e determinare il reddito potenziale imponibile dei fondi rustici e dei fabbricati urbani;
- 2. lo *scopo civile*, in quanto le informazioni raccolte dettagliatamente sono messe a disposizione dei cittadini per diverse finalità .

Per ogni bene immobile vengono indicate le â??informazioni catastaliâ?• come i dati anagrafici relativi ai proprietari del bene; le caratteristiche del bene (comprensive di materiale grafico come foto e mappa); lâ??indicazione della localizzione geografica; lâ??estensione della proprietà e la destinazione dâ??uso del bene. In particolare per ogni unità immobiliare vengono raccolte lâ??identificazione catastale (nome del Comune, codice Sezione, numeri di mappa, particella e subalterno); la classe di redditività (solo per alcune unità immobiliari); la consistenza (vani e superficie netta); la rendita catastale e la categoria catastale. Queste ultime sono delle informazioni codificate e correlate alla destinazione dâ??uso dellâ??immobile, che si suddividono in 6 gruppi riconducibili a 4 macro categorie: â?? immobili a destinazione ordinaria: gruppo A (alloggi, uffici privati), gruppo B (scuole, ospedali, pubblici uffici), gruppo C (attivitÃ commerciali/artigianali private); â?? immobili a destinazione speciale: gruppo D (industrie, alberghi, cinema, teatri); â?? immobili a destinazione particolare: gruppo E (aeroporti, porti, stazoni, chiese, edicole); â?? entità urbane: gruppo F (lastrici solari, fabbricati non abitabili/agibili). Le informazioni contenute nelle banche dati del catasto sono pubbliche, perci $\tilde{A}^2$ lâ??accesso Ã" consentito a tutti i cittadini previo pagamento dei tributi speciali catastali, lâ??unica eccezione Ã" fatta per i proprietari del bene immobile che possono richiedere informazioni sullo stesso gratuitamente.

Giurispedia.it